

Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-Educativa  
I.E.D.P.E. Palermo

## Statuto

Con la presente scrittura privata, da registrarsi tra le sottoscritte parti:

- Sig.ra **Loredana Ippolito** nata a Palermo il 04/04/77 residente a Palermo Via L. Orlandino 39, codice fiscale PPLLDN77D44G273S;
- Sig.ra **Maria Antonella La Genga** nata Marsala il 31/07/70 residente a Palermo Via F. Ferri 18, codice fiscale LGNMNT70L71E974U;
- Sig. ra **Susanna Marotta** nata a Castelvetro il 21/05/72 residente a Palermo Via Capo Gallo 20, codice fiscale MRTSNN72E61C286I;
- Sig. ra **Maria Regina Morales** nata a Palermo il 12/04/77 residente a Palermo Via Stradella Montalbano 4, codice fiscale MRLMRG77D52G273B;
- Sig.ra **Angela Perricone** nata a Palermo 20/08/49 residente a Palermo via G. Ventura 15, codice fiscale PRRNGL49M60G273F;
- Sig. ra **Giovanna Perricone** nata a Palermo il 31/07/48 residente a Palermo Via Pandora 19, codice fiscale PRRGNN48L71G273Q;
- Sig. ra **Concetta Polizzi** nata a Caccamo il 23/07/69 residente a Palermo Via Sampolo 480, codice fiscale PLZCCT69L63B315W;

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Denominazione**

In una prospettiva di più ampio network europeo, e in continuità con tutte le azioni intraprese, l'“Istituto Europeo per lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini” Comitato di Palermo (CF: 97125580825 del 28-09-96 e successiva partita IVA: 04475220820 del 7/02/97), modifica la sua denominazione in

***“Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-Educativa”***

**I.E.D.P.E. Palermo**

recepandone integralmente l'attività svolta dalla data della sua costituzione, 15 maggio 1996, come associazione senza scopo di lucro, ed acquisendone tutti i beni materiali e le disponibilità. La suddetta denominazione, I.E.D.P.E. Palermo, costituisce, inoltre, modifica della precedente

denominazione I.E.D.P.E. Palermo Onlus, registrata in data 02/05/2013 al n. 6052 serie 3 Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale Palermo 1.

## **Art. 2 – Oggetto**

L'Associazione è apartitica, apolitica, con durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nel territorio regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei settori dell'assistenza, del supporto psicologico, sociale e socio-sanitario, anche domiciliare.

Nello specifico, per il raggiungimento di tale finalità di solidarietà sociale, l'Istituto, in una prospettiva di comunità, di promozione della salute e di prevenzione e riabilitazione, promuove specifiche modalità di intervento:

- a. Intervento psicologico, psicoterapeutico, educativo e sociale funzionale a sviluppare potenzialità e salute nel ciclo di vita.
- b. Formazione, istruzione e orientamento di bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani, per lo sviluppo di competenze funzionali all'empowerment individuale e sociale.
- c. Formazione degli operatori di area sociale, psicologica, educativa e sociosanitaria (on the job, scuole di specializzazione, formazione al lavoro, orientamento formativo e professionale, stage, tirocini etc.) finalizzata prioritariamente allo sviluppo di competenze degli operatori impegnati nei diversi settori sopra indicati, relative a tutte quelle forme di intervento che rendono possibile, praticabile e perseguibile la solidarietà sociale.
- d. Interventi di assessment e di riabilitazione, psicologica ed educativa (diagnosi, valutazione, consulenza pedagogica, training riabilitativi, es. per A.D.H.D., DSA etc.).
- e. Ricerca-Intervento come ricerca servizio finalizzata a migliorare la qualità della vita dei soggetti in condizione di disagio/svantaggio e a implementare condizioni di benessere dei contesti sociali di riferimento.
- f. Creazione di centri , comunità, organizzazioni a supporto delle fragilità sociali (es. comunità alloggio per minori, case famiglia, case rifugio, centri diurni, consultori, centri per l'infanzia, centri di recupero e inserimento di detenuti, soggetti con dipendenze, e di emarginati in genere, strutture adibite a centri di assistenza anche residenziali per soggetti a rischio).
- g. Promozione di eventi culturali per l'integrazione, la solidarietà sociale, l'interculturalità e la pubblicizzazione di buone pratiche sociali e sociosanitarie.
- h. Interventi di supporto alla competenza genitoriale, anche nei casi di genitorialità precoce e alle famiglie a rischio psicosociale.

- i. Interventi di promozione e valorizzazione delle risorse ambientali, sociali, culturali, etc... del territorio.

In modo prioritario, l'Istituto contribuisce alla promozione di ogni azione a favore della perinatalità, dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e senile, dei contesti di riferimento (famiglia, scuola luoghi di cura e di aggregazione) e del supporto alle fragilità sociali (immigrazione, disabilità, marginalità sociale, povertà, maltrattamento, abuso, dipendenze, patologie croniche e psichiatriche, inoccupazione/disoccupazione, ex detenuti, detenuti).

In tal senso, l'Istituto promuove il sostegno presso ogni organismo azienda, ente, o persona fisica o morale in grado di aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi; inoltre, si fa promotore della creazione di fondazioni, aggregazione e sinergie con altre Associazioni ed Enti, finalizzate a quegli obiettivi previsti dal presente statuto.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

### **Art. 3 - Sede**

L'Istituto ha sede legale in via Liguria n.1, Palermo. Potranno essere create delle filiali in ogni altro Paese dell'U.E. con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto e le disposizioni impartite dagli organi sociali.

E' esclusa qualsiasi limitazione da parte del socio in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si distinguono in **soci fondatori** e **soci ordinari**. Sono **soci fondatori** coloro che sottoscrivono il presente statuto. Sono **soci ordinari**, invece, tutti gli altri iscritti.

L'ammissione dei nuovi soci ordinari è possibile previa delibera del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea dei soci.

La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione o per dimissione, con preavviso pari ad almeno mesi 3 durante i quali il socio continuerà a corrispondere la quota associativa.

L'associato al momento della cessazione del rapporto associativo non ha diritto ad alcun rimborso.

La quota, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'iscrizione prevede una quota iniziale di € 200,00.

E' prevista, inoltre, una quota mensile pagata da tutti i soci pari ad € 60,00.

Sia la quota di iscrizione che la quota associativa mensile possono essere modificate dall'Assemblea dei soci e conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione.
3. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 6 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino iscritti.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, con comunicazione tramite posta elettronica, via fax o telefonica, presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione e deve indicare le questioni da sottoporre ai soci.

L'Assemblea può anche essere convocata se almeno 1/3 dei soci ne fa richiesta scritta al Presidente, elencando gli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega.

Ciascun socio potrà rappresentare un solo socio.

Le riunioni e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in verbali trascritti su un apposito registro, firmati dal Presidente e da almeno due soci. I verbali delle riunioni devono riportare i nomi dei soci presenti, o rappresentati per delega, e degli assenti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 7 – Funzioni dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci indirizza, propone e sollecita tutte le attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

L'Assemblea dei soci delibera:

1. sull'approvazione del bilancio e/o rendiconto annuale;
2. sull'elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. sull'elezione e revoca del Presidente;
4. sull'ammissione di nuovi soci;
5. sull'esclusione dei soci;
6. sulle quote di iscrizione e sulle quote associative mensili;
7. sull'approvazione e eventuali modifiche da apportare allo statuto;
8. sull'approvazione e modifiche da apportare ad eventuali regolamenti;
9. sulla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e qualsiasi forma di accordo consentito dalle Leggi;
10. sullo scioglimento dell'associazione e le modalità della sua liquidazione.

In generale, essa si pronuncia su tutte le questioni relative al funzionamento dell'Associazione, dà ogni autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per svolgere tutte le operazioni che rientrano nel suo oggetto, e che sono consentite dalle Leggi sulle Associazioni.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in caso di mancanza del numero legale, essa viene aggiornata senza bisogno di ulteriore convocazione per un tempo non inferiore a cinque giorni dalla data della prima convocazione, ed è valida con qualunque numero dei soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le votazioni possono avvenire, anche, a scrutinio segreto se richieste da almeno 1/3 dei soci presenti.

Per modificare lo statuto dell'Associazione o deliberarne lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è necessario che l'Assemblea deliberi con il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri e viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato dall'Assemblea dei soci per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o 2/3 dei suoi membri, lo ritiene necessario e deve essere convocato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, via posta elettronica, via fax o telefonica.

Il Consiglio di Amministrazione può, validamente, deliberare se almeno i 2/3 dei suoi membri è presente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere rappresentati per delega.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. A parità di voti, è prevalente il voto del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate in verbali, trascritti su un apposito registro e firmati dal Presidente e da un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, assumendo i criteri e le linee politico-sociali indicate dall'Assemblea dei soci, decide specificamente dell'esecuzione dei progetti scientifici e di tutte le altre azioni che ritiene utili, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Associazione. Può, quindi, autorizzare la creazione di gruppi di lavoro e di commissioni di studio, conferendo a questi tutti i poteri necessari per lo svolgimento del loro operato.

## **Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

1. convoca l'Assemblea dei soci e indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;
2. nomina il Tesoriere dell'Associazione;
3. attua le delibere dell'Assemblea dei soci;
4. decide su missioni scientifiche e partecipazioni a Congressi;
5. è investito dei più ampi doveri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
6. redige il bilancio o rendiconto annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione contabile amministrativa, fiscale e finanziaria dell'associazione, e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

I contributi degli associati, e i beni acquistati con questi contributi, costituiscono il fondo comune dell'Associazione; gli associati non possono chiederne la divisione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non a scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono percepire alcuna retribuzione per le funzioni attinenti ai compiti che gli sono affidati.

I rimborsi delle spese sono previsti per attività preventivamente autorizzate, solo dietro presentazione di documenti giustificativi e dopo approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva.

La firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente, su delibera dell'Assemblea dei soci, può conferire procure per il conferimento di atti o di categorie di atti.

Il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano del consiglio, hanno il compito di:

1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci;
2. firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

### **Art. 11 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 di gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo:

1. della tenuta delle scritture contabili, cronologiche e sistematiche per le attività istituzionali e per quelle connesse;
2. della tenuta dei libri iva per le attività connesse;
3. di redigere un rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. di redigere un conto preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.



## **Art. 12 – Risorse dell'Associazione**

Le risorse dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai finanziamenti a seguito di partecipazioni a bandi, finalizzati all'esecuzione di specifiche attività, senza utile per l'Istituto;
- dai contributi provenienti da organismi pubblici e privati, da persone fisiche ed enti morali, anche di altri Paesi;
- da sovvenzioni da parte di organismi europei, di Stati, di Regioni, di dipartimenti, di Comuni o di ogni altra realtà territoriale;
- da risorse proventi da specifiche attività, quali servizi autonomamente attivati o resi su committenze esterne pubbliche e/o private, stage, seminari, masters, scuole di specializzazione, convenzioni, conferenze, congressi e da ogni altro servizio reso;
- da proventi per edizioni e pubblicazioni.

## **Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci delibera anche sulla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.

## **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per tutte le controversie il Foro competente sarà quello della sede legale dell'Associazione.

Per quanto non previsto da codesto Statuto si rimanda alle norme di legge applicabili in materia.